

Le disposizioni di Profumo per i corsi abilitativi: lezioni preferibilmente di pomeriggio

Tfa speciale, è vietato fare il bis

Chi non si abilita ora dovrà seguire i percorsi ordinari

DI MARIO D'ADAMO

Non potrà sostenere altra procedura speciale di abilitazione all'insegnamento il candidato che non supera quella prevista dal ministro dell'istruzione Profumo con provvedimento del 25 marzo scorso a parziale modifica della formazione iniziale del personale docente voluta dal suo predecessore Mariastella Gelmini con decreto n. 249 del 2010. I percorsi formativi abilitanti speciali, questa è l'esatta denominazione, sono rivolti a una platea di circa settantacinquemila docenti precari, prevedono tempi ristretti, niente allenamenti in campo rispetto al tirocinio formativo attivo che invece li richiede, e non ammettono ripetenze. Chi vorrà conseguire lo stesso l'abilitazione, non ottenuta attraverso il percorso speciale, potrà avvalersi, è ovvio delle procedure ordinarie. È quanto troviamo scritto in fondo all'allegato A, punto 6, dell'altro decreto firmato dal ministro dell'istruzione lo stesso

25 marzo, che regola la svolgimento di tali percorsi. Per rendere efficace il divieto, se non sarà eliminato da altro provvedimento di pari livello o superiore, occorrerà istituire una banca dati dei docenti che non hanno concluso positivamente i percorsi.

I requisiti di servizio. I requisiti di servizio che devono possedere i precari per essere ammessi alla frequenza è di almeno tre anni scolastici di insegnamento, maturati dal 1999/2000 al 2010/2011. L'anno in corso non viene conteggiato, nonostante la richiesta della commissione istruzione della Camera al momento di rilasciare il 6 febbraio scorso il prescritto parere. In premessa al provvedimento, infatti, che modifica il decreto n. 249 del 2010, il ministro scrive di non poter soddisfare la condizione posta dalla commissione, giacché «i requisiti di servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'atti-

vazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013». Ma se andiamo a leggere l'altro decreto, articolo 4, quello che regola gli odierni percorsi, troviamo che il ministro prevede che essi debbano svolgersi non dall'anno scolastico 2012/2013 ma negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015. C'è quanto meno una contraddizione tra i due provvedimenti, che sarebbe il caso di correggere, facendo così rientrare un altro buon numero di precari, che non sarebbe giusto lasciare fuori, dal momento che in ogni caso l'inizio dei primi percorsi è previsto solo l'anno prossimo, anche se le domande si presenteranno entro quest'anno. Ciascun anno di servizio per essere valido deve essere prestato per almeno centottanta giorni o continuativamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio

finale (art. 11, quattordicesimo comma, della l. n. 124 del 1999) nella stessa classe di concorso o tipologia di posto nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale. Il percorso abilitante richiedibile deve riguardare gli insegnamenti previsti dalla classe di concorso corrispondente al servizio svolto in almeno uno dei tre anni di servizio validi.

Orario delle lezioni. Quanto allo svolgimento dei percorsi, il ministro prevede, liberi gli atenei e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, Afam, di definire sedi e calendario, che le lezioni si tengano di massima nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, ma quasi mai i docenti precari possono aspirare ad avere il sabato libero e sono molto poche le scuole dove le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Non si escludono, infine, fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, durante le vacanze natalizie e pasquali, festività religiose da osservare permettendo.

—©Riproduzione riservata—

